

**Piano Individuale pensionistico di tipo assicurativo
(PIP)
Fondo Pensione
*Previ^{più}***

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa relativa al Piano Individuale pensionistico (PIP) “Previ Più”.



Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale €34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, all’articolo 11, comma 7 regola i casi, requisiti e limiti per conseguire anticipazioni della posizione individuale maturata durante la fase di accumulo della prestazione previdenziale.

2. MODALITA’ DI ACCESSO

L’aderente al PIP può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’Art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’Art.1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

3. LIMITI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati, comprese le quote del TFR, e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

4. COSTI

Il PIP non prevede costi per richieste di anticipazioni.

5. EFFETTI SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE E SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le somme percepite dall'aderente a titolo di anticipazioni, riducono il capitale disponibile che, al momento della maturazione dei diritti alla prestazione pensionistica, costituirà la base per il calcolo della pensione complementare.

La posizione individuale, infatti, consiste nel capitale accumulato a seguito dei versamenti effettuati e dei rendimenti maturati, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità (5.164,57 Euro).

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondente alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Si rinvia al “Documento sul regime fiscale”, per le informazioni inerenti la fiscalità applicabile alle anticipazioni.

7. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le anticipazioni di cui alla lettera a) del paragrafo “2. MODALITÀ DI ACCESSO” sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Le somme di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo “2. MODALITÀ DI ACCESSO” non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.